



Il Ministro della Difesa

Visto

il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante il *codice dell'ordinamento militare*, di seguito denominato "COM" e, in particolare:

- il libro primo, titolo III, capi I, III e IV, in materia di attribuzioni del Ministro della difesa, nonché di configurazione e attribuzioni delle cariche di vertice delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa del Ministero della difesa e gli articoli;
- 10, comma 3, che prevede che il Ministro della difesa, con proprio decreto emanato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, può sopprimere o riorganizzare enti e organismi nell'ambito del processo di ristrutturazione delle Forze armate;
- 27, in materia di attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa;
- 33, comma 1, lettera *d*), secondo cui l'attuazione delle misure organizzative conseguenti ai provvedimenti ministeriali adottati ai sensi del citato articolo 10, comma 3, ricade nella responsabilità dei Capi di stato maggiore di Forza armata, previo parere del Capo di stato maggiore della difesa;
- 34, in materia di attribuzioni dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
- 41, in materia di attribuzioni del Segretario generale della difesa;
- 105, che disciplina l'organizzazione logistica dell'Esercito e pone il Policlinico militare di Roma alle dipendenze del Comando logistico dell'Esercito;
- 181, che definisce i compiti e le funzioni del Servizio sanitario militare;
- 187, che attribuisce al Ministro della difesa il potere, fra l'altro, di emanare disposizioni tecniche e attuative dell'ordinamento della Sanità militare;
- 195, che, tra le strutture sanitarie che svolgono funzioni di carattere interforze, individua il Policlinico militare, con sede di Roma, quale "struttura polispecialistica che svolge anche attività di sperimentazione clinica, di formazione e di ricerca in ambito sanitario e veterinario", all'interno del quale è ordinativamente collocato anche il "Dipartimento scientifico";
- gli articoli dal 2188-*bis*) al 2188-*quater*), recanti disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate, introdotti dal decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7, attuativo dell'articolo 2 comma 1, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, concernente "*Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia*", così come modificati dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91;
- l'articolo 2188-*quinquies*) che, al comma 3, prevede espressamente che senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso le strutture e il personale esistenti, lo Stato maggiore della difesa svolge le funzioni di direzione e monitoraggio del processo di attuazione dei provvedimenti di soppressione e di riconfigurazioni previsti dai citati articoli dal 2188-*bis*) al

2188-*quater*), nonché, in caso di comprovate e sopravvenute necessità, anche le funzioni connesse all'individuazione e all'attuazione di eventuali provvedimenti correttivi da apportare al programma di contrazione strutturale in modo da assicurare, in ogni caso, gli obiettivi di riduzione fissati dall'*articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 31 dicembre 2012, n. 244*;

- Vista** la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il *testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*, di seguito denominato "TUOM" e, in particolare, le disposizioni di cui al libro primo, titolo II, capo V, in materia di attribuzioni dei vertici militari dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa;
- Visti** i decreti del Ministro della difesa adottati in attuazione del programma di rimodulazione degli assetti organizzativi e strutturali delle Forze armate 20 febbraio 2013, 29 marzo 2013, 31 marzo 2014, 31 maggio 2014, 31 dicembre 2014, 31 dicembre 2015, 31 marzo 2016, 13 settembre 2016 e 21 ottobre 2019, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 3 maggio 2013, Registro n. 3, Ministeri istituzionali – Difesa, fg. n. 191, il 26 giugno 2013, Registro n. 4, Ministeri istituzionali – Difesa, fg. n. 290, il 7 agosto 2014, Registro Ministeri istituzionali – Difesa, fg. n.1767, il 23 settembre 2014, Registro Ministeri istituzionali – Difesa, foglio n. 1959, il 18 marzo 2015, Registro Ministeri istituzionali – Difesa, fg. n. 641, il 9 marzo 2016, Registro Ministeri istituzionali – Difesa, fg. n. 570, il 12 maggio 2016, Registro Ministeri istituzionali – Difesa, Fg. n. 867, il 17 ottobre 2016, Registro Ministeri istituzionali – Difesa, fg. n. 1999 e il 7 novembre 2019, Registro Ministeri istituzionali – Difesa, Fg. n. 2620 e, in particolare, il n. 3, della Tabella 1, allegata al citato decreto del Ministro della difesa 31 marzo 2016, laddove si prevedeva che le funzioni di studio e ricerca del soppresso *Centro studi e ricerche di Sanità e veterinaria* confluissero fra le competenze del *Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio*;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa 13 settembre 2022, concernente "*organizzazione e funzioni in materia di disabilità in ambito Difesa*" e, in particolare, l'articolo 4, relativo all'inquadramento del Centro veterani della difesa all'interno del *Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio*, nonché alle relative articolazione, organizzazione e funzioni;
- Tenuto conto** delle quantitativamente e qualitativamente rilevanti attività mediche, di prevenzione e ricerca svolte dal *Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio* a sostegno del Servizio sanitario nazionale anche in collaborazione con le Università e con l'Istituto superiore di Sanità in occasione dell'emergenza pandemica nel corso degli anni 2020 e 2021, connesse alla diagnostica molecolare, alla ricerca sulla genomica virale e al sequenziamento delle differenti varianti virali, oltre che per lo sviluppo di *test* patogeni anche rari;
- Considerate** la necessità di non disperdere il prezioso patrimonio di competenze del Dipartimento scientifico del Celio anche in una prospettiva di concreta valorizzazione e condivisione con gli enti di ricerca nazionali e internazionali;
- Ritenuta** l'esigenza di continuare ad avvalersi delle competenze specifiche del *Dipartimento scientifico del Celio* sia nel contesto della Sanità militare sia nella prospettiva di una stabile cooperazione con il Servizio Sanitario Nazionale e con

gli enti di ricerca pubblici e privati a supporto della ricerca scientifica nazionale negli specifici ambiti di specializzazione;

Rilevato che il presente decreto è stato oggetto di preventiva informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative con nota n. _____;

Vista l'appunto del Capo di stato maggiore della difesa al Ministro Prot. n. 1/037 in data 28 febbraio 2023, che formalizza la proposta prevista dal citato articolo 10, comma 3 del decreto legislativo n. 66 del 2010, la quale *“nell’ambito dei significativi margini di ottimizzazione in ambito Difesa e nel sistema Paese”* è volta a destinare le *“attuali risorse e le funzioni del Dipartimento scientifico del Policlinico militare di Roma - Celio ad un livello gerarchico superiore (IGESAN), tale da dare maggior impulso ed una visione più alta alle esigenze future della sanità militare interforze”*;

DECRETA:

ART. 1

(Riconfigurazione del Dipartimento scientifico del Celio e dipendenza)

1. Il Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio "S. Ten. M.O.V.M. Attilio FRIGGERI" è riconfigurato in *“Istituto di scienze biomediche della Difesa”* – di seguito *“Istituto”* - ed è collocato, nell’ambito dell’area tecnico-operativa del Ministero della difesa, alle dipendenze dell’Ispettorato generale della Sanità militare.

2. L’Istituto, in ragione della sua connotazione funzionale, scientifica e di ricerca a carattere interforze, interministeriale e inter-agenzia di livello nazionale e internazionale, è dotato di autonomia tecnico-funzionale, scientifica e amministrativo contabile.

ART. 2

(Attribuzioni e compiti)

1. L’Istituto provvede all’espletamento dei compiti operativi appresso definiti:

a) direzione tecnico-scientifica e coordinamento operativo della rete di laboratori *“DIMOS”* [Diagnostica MOlecolare e Sorveglianza delle malattie infettive emergenti e riemergenti] e delle capacità *“RDOIT”* [Rapid Deployable Outbreack Investigation Team] e degli studi epidemiologici di patogeni endemici nelle aree di operazione;

b) diagnostica molecolare applicata alle malattie neoplastiche, genetiche e predittiva di patologie umane;

c) diagnostica molecolare rapida applicata alla microbiologia e diagnostica delle bio-emergenze di interesse militare e per la sanità pubblica;

d) controllo chimico – bromatologico – tossicologico e igienico – microbiologico sull’acqua e gli alimenti nonché sui materiali destinati alla collettività militare.

2. L’Istituto identifica aree di ricerca sanitaria di interesse strategico della Difesa da sottoporre all’approvazione del Ministro della difesa e, in tali ambiti, provvede a;

a) promuovere e partecipare a programmi di ricerca nazionali ed internazionali, con particolare attenzione a quelli europei, orientati alla protezione delle Forze e alla tutela della salute dei militari e della salute pubblica;

b) condurre attività di studio, ricerca e sviluppo di strategie innovative nel settore della Difesa contro armi di distruzione di massa, in particolare, mediante:

- identificazione e tipizzazione genetica di aggressivi biologici, inclusi patogeni inusuali anche di origine animale e vegetale, mediante la costituzione di *database* per la distinzione tra infezione deliberate e infezioni naturali;
- identificazione di aggressivi chimici su matrici biologiche quali ossa, cadaveri o soggetti potenzialmente intossicati;
- identificazione dei danni genotossici da esposizione a radiazioni nucleari, radiologiche, o altre radiazioni incluse quelle non ionizzanti, mediante l'analisi genomica, trascrittomica, proteomica e metabolomica;
- individuazione di contromisure mediche quali farmaci e vaccini con particolare riferimento all'antibiotico-resistenza;
- c) condurre attività di ricerca e sviluppo di farmaci, soluzioni biotecnologiche e tecnologie innovative nel settore della robotica, della biomeccanica e della riabilitazione psicofisica per il miglioramento della qualità della vita dei veterani della Difesa;
- d) condurre attività di ricerca su forme nosografiche derivanti da nuove malattie metaboliche, degenerative, neoplastiche ed infettive volte alla definizione delle loro possibili implicazioni medico-legali e sociali sul personale della A. D. e all'elaborazione di connessi strumenti normativi;
- e) condurre attività di ricerca nel campo della modellistica e degli algoritmi per la bioinformatica e la *system biology*;
- f) raccogliere e gestire i *big data* in ambito sanitario con particolare riferimento alle tecnologie *blockchain* e alle applicazioni di *machine learning* anche a supporto dello studio di nuovi farmaci e della previsione di epidemie;
- g) condurre attività di ricerca sul miglioramento delle *performance* psico-fisiche delle risorse umane.

3. L'Istituto cura i rapporti con la comunità scientifica nazionale ed internazionale, in ambito militare e civile oltre che con le realtà industriali di settore anche attraverso la stipula di accordi e convenzioni. In tali ambiti l'Istituto contribuisce alla formazione avanzata universitaria e post-universitaria per specifici percorsi capacitivi e tecnico-professionali a favore di selezionate professionalità dell'Amministrazione della difesa e di qualificati plessi Universitari italiani ed esteri compresi gli enti di ricerca.

4. L'Istituto è organo di consulenza scientifica e tecnica per lo Stato Maggiore della Difesa e l'Ispettorato generale della sanità militare e, per gli aspetti connessi alla ricerca tecnologica di interesse sanitario, per il Segretariato generale della difesa. Svolge altresì funzioni di supporto specifico ai comandanti e alle unità sul campo nel settore "CBRN" [*CBRN Reachback*].

5. L'Istituto è altresì preposto alla tutela e alla gestione della proprietà intellettuale e dei brevetti e al relativo trasferimento tecnologico, anche attraverso la creazione di *spin-off* per eventuali sviluppi imprenditoriali attraverso specifiche convenzioni con *Difesa Servizi Spa*.

ART. 3

(Struttura organizzativa e ordinamento)

1. Al vertice dell'Istituto, con funzioni di direttore, è preposto un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a maggior generale appartenente ai Corpi sanitari delle Forze armate.
2. Il direttore, coadiuvato da un Vice direttore, è responsabile dell'organizzazione scientifica, tecnica, logistica e amministrativa dell'Istituto, dell'impiego e della gestione delle risorse umane, strumentali già in uso ovvero rese disponibili dallo Stato maggiore della difesa, nonché della programmazione e dell'impiego operativo delle risorse finanziarie disponibili per il funzionamento dell'Istituto e per l'espletamento delle relative funzioni istituzionali di cui all'articolo 2.

3. Il direttore, entro il 31 dicembre di ogni anno, per il tramite dell'Ispettorato generale della sanità militare, presenta al Ministro, ai fini dell'approvazione, una relazione programmatica che evidenzia anche lo stato di attuazione dei progetti di ricerca scientifica di valenza strategica di cui all'articolo 2, comma 2, corredata da eventuali proposte organizzative, ordinarie e normative volte al più efficace conseguimento delle finalità istituzionali dell'Istituto, nonché dai pertinenti profili tecnico-finanziari sia programmatici che consolidati.

4. L'incarico di Vice direttore è ricoperto dall'ufficiale più anziano fra i titolari degli elementi di organizzazione di cui al comma 5. Il Vice direttore sostituisce il direttore nei casi di assenza o impedimento in relazione a tutte le funzioni e, senza trattamenti economici aggiuntivi, assume la reggenza dell'Istituto in caso di vacanza della carica di vertice.

5. Per l'assolvimento delle proprie attribuzioni istituzionali, l'Istituto è strutturato nei seguenti elementi di organizzazione: Ufficio coordinamento e supporto alla ricerca; Centro per le biotecnologie della difesa; Osservatorio epidemiologico della difesa; Centro veterani della difesa.

6. Nel limite delle risorse umane, infrastrutturali, strumentali e finanziarie stabilite a legislazione vigente, il Capo di stato maggiore della difesa, nell'esercizio delle proprie attribuzioni in campo nazionale, di cui agli articoli 26, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e 87, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in attuazione del comma 5 e, tenuta presente la connotazione interforze dell'Istituto di cui all'articolo 1, su proposta dell'Ispettore generale della Sanità militare, ne definisce l'ordinamento e promuove i provvedimenti discendenti dal presente decreto anche relativamente alla idonea ricollocazione in bilancio delle risorse.

7. Nelle more del completamento delle attività di cui al comma 6, l'*Istituto di scienze biomediche della Difesa* espleta le attribuzioni e i compiti indicati all'articolo 2 utilizzando le risorse umane, strumentali, logistiche e finanziarie che risultano comunque assegnate al *Dipartimento scientifico del Celio* alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Roma li,

IL MINISTRO

Il Ministro della Difesa

ROMA 2009 - I.P.Z.S. S.p.A. - S. COD. 3500XC0098

